

LXVIª TORNATA

LUNEDÌ 27 MARZO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Cavasola) . pag. 1915

Oratori:

PRESIDENTE 1915

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 1916

Congedi 1914

Doni alla biblioteca del Senato (dei senatori Apolloni e Dallolio Alfredo) 1915

Oratore:

PRESIDENTE 1915

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1º agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti » 1918

« Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 3 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'articolo 1º del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri pel raccolto 1920 » 1920

« Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma » 1923

« Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura » 1923

« Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo, ed altri provvedimenti di richiamo in servizio » 1924

« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità per i contravventori » 1925

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai comuni, che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari » 1926

« Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio d'autorità » 1927

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di venti posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi » 1928

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi » 1929

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario » 1930

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria) » 1918

Oratori:

PRESIDENTE 1919

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 1920

ZUPELLI 1919

(Presentazione di) 1917

Fatto personale del senatore Presbitero	pag. 1914
Interpellanza (Annuncio di) 1932
Interrogazioni (Risposta scritta ad) 1934
Relazioni (Presentazione di) 1917
Ringraziamenti 1914
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 1914, 1931	

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, dell'industria e commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per la marina e per l'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Fatto personale del senatore Presbitero.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Chiedo venia al Senato se debbo intrattenerlo su di un fatto assolutamente personale. In seguito alle parole pronunciate in quest'aula il giorno 21, mi fu indirizzato dalla Federazione dei marinai di Trieste un telegramma contestante la veridicità di quanto io ebbi a esporre nei riguardi del piroscafo *Wilson*. Io deposito alla Presidenza i documenti, fra i quali l'estratto del giornale di bordo, da cui risulta che, nella sua essenza, il fatto da me esposto risponde al vero.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Presbitero di questa dichiarazione e del deposito dei documenti ai quali ha accennato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Supino ha chiesto un congedo di giorni otto. Se non si fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina della Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti 218
Maggioranza (un quarto dei vot.)	55

Ebbero voti:

Il senatore Gioppi 118
» Fratellini 113
» Boncompagni 109
» Bellini 76
» Berio 72
» Scalori 69
Voti nulli o dispersi 8
Schede bianche 23

Eletti i senatori Gioppi, Fratellini, Boncompagni, Bellini, Berio.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle lettere di ringraziamento inviate alla Presidenza dalla famiglia del defunto senatore Papadopoli, e dal sindaco di Venezia.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Venezia, 23 marzo 1922.

« Eccellenza,

« Con animo profondamente commosso rivolgo all'Eccellenza Vostra a nome anche delle mie figlie i più vivi ringraziamenti per la cortese comunicazione delle condoglianze votate da codesto illustre Consesso, al quale mio marito si onorava altamente di appartenere.

« Nello stesso tempo si abbia l'Eccellenza Vostra l'espressione della nostra più viva gratitudine per le nobili parole con le quali volle ricordarlo.

« Con ossequi

« Helène Papadopoli ».

« Venezia, 23 marzo 1922.

« Venezia ha appreso con vivo compiacimento e con sincera riconoscenza la nobilissima commemorazione che il Senato del Regno ha voluto fare dell'illustre e benemerito senatore conte Nicolò Papadopoli Aldobrandini.

« Alla Eccellenza Vostra e agli onorevoli senatori, che ne hanno ricordato con autorevole e commossa parola le benemerenze di patriotta e di cittadino, esprimo i più devoti ringraziamenti.

« Con grato animo ed ossequio distinto

« Il sindaco

« Giordani ».

Doni alla biblioteca del Senato.

PRESIDENTE. I senatori che frequentano la biblioteca hanno già avuto modo di ammirare la statuetta in bronzo raffigurante Dante, che abbiamo fatto collocare in una delle sale, e che è opera e dono del senatore Adolfo Apolloni. Desidero informare di ciò anche gli altri colleghi per ringraziare in nome di tutti l'onorevole Apolloni di questo segno di generosità e di deferenza. Noi siamo veramente lieti che la sede dell'Assemblea si ornì di un lavoro del fine scalpello del nostro chiaro ed amato collega. (*Approvazioni*). Dante vi è rappresentato nei suoi ultimi penosi anni di Ravenna. In tal modo, anche per la raffigurazione, la statuetta servirà a serbare il ricordo dell'anno del Centenario, che è stato pieno di degne onoranze a quel grandissimo nome. (*Vive approvazioni*).

Anche di un'altro dono è mio dovere dar notizia ai colleghi.

Il senatore Alfredo Dallolio, oltre ad alcuni volumi stranieri di scienza dell'artiglieria, e ad alcune collezioni di fotografie d'interesse storico, ha fatto dono al Senato di una pregevole raccolta di *albums* fotografici di stabilimenti di materiale di artiglieria e di esplosivi. Sono documenti, che acquisteranno sempre maggior pregio col tempo, dell'immenso sforzo industriale che la grande guerra richiese, e del quale tutti sappiamo quanta parte di merito spettò all'illustre collega Dallolio. (*Vive approvazioni*).

Commemorazione

del senatore Giannetto Cavasola.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Onorevoli colleghi, un nuovo dolorosissimo lutto ha colpito il Senato. Questa notte si è spento in Roma uno dei nostri più autorevoli e cari colleghi, il senatore Giannetto Cavasola, dopo lunga malattia che da tempo, purtroppo, lo aveva sottratto ai nostri lavori.

Nato in Pecetto Torinese l'11 dicembre 1840, egli si venne nutrendo di severi studi e nel 1861 si laureò con onore in giurisprudenza nell'Università di Torino.

Entrato nella pubblica Amministrazione, prima al Ministero della marina e poi a quello

dell'interno, si affermò subito per il suo alto ingegno e per l'infaticabile attività; e dai più modesti gradi assurse nel 1887 a quello di Prefetto. Chiamato a reggere dapprima la Prefettura di Potenza, fu poi a Foggia, a Catania, a Roma, a Palermo, a Modena e per oltre quattro anni dal 1896 a Napoli, circondato dalla stima universale per il suo senso profondo di giustizia nell'amministrazione, per la rettitudine e l'integrità del suo carattere. La lunga permanenza nelle provincie meridionali, che gli aveva fatto acquistare profonda conoscenza dei bisogni locali, gli permise di spiegare opera veramente preziosa in prò di quelle regioni, delle quali studiò con amore i più gravi problemi e contribuì validamente alla risoluzione di essi.

Nell'agosto del 1900, dalla fiducia del Saracco fu chiamato al Ministero dell'interno per reggere la Direzione Generale dell'amministrazione civile, e le nuove benemerenze che si venne acquistando gli valsero poco dopo, l'11 novembre 1900, la nomina a senatore. Ed in Senato trovò unanime consenso di stima e simpatia. Oratore di singolare efficacia, nei suoi numerosi discorsi egli fu ascoltattissimo, per la elevatezza e la vigoria dei concetti, per la originalità del pensiero, per la profonda competenza amministrativa. Nessuno dei più gravi problemi la sua parola trascurò; e sopra tutto dei bisogni delle provincie meridionali fu, anche in Senato, efficacissimo interprete.

È memorabile uno dei suoi primi discorsi, pronunziato nel 1904, sull'agricoltura nel Mezzogiorno, che riscosse, per la importanza degli argomenti e la praticità delle proposte, sì unanime plauso che, a spese del Senato, ne fu ordinata la stampa e la distribuzione a tutti i Sindaci dei Comuni del Mezzogiorno. Sarebbe qui impossibile accennare a tutte le questioni che egli trattò, ai problemi che da lui riceverono efficace impulso e nuova luce, sia nei suoi discorsi, sia nelle sue pregevolissime relazioni.

Fece parte di numerose ed importanti Commissioni: fra le altre fu presidente della Commissione d'inchiesta per l'industria serica e bacologica, e come tale scrisse una poderosa relazione che servì di base ai provvedimenti successivamente adottati, per risolvere la grave crisi di quelle industrie.

Fu anche apprezzato collaboratore di vari

giornali e autore di pregevoli monografie; tra le sue pubblicazioni *L'emigrazione e l'ingerenza dello Stato*, fu premiata dalla R. Accademia delle scienze, lettere ed arti di Modena; e preziose sono le sue memorie presentate ai supremi Consessi amministrativi e giudiziari nell'esercizio della professione libera, cui si dedicò dopo che, caduto il Ministero Saracco, fu collocato a riposo.

Nel novembre 1912, all'inizio della XXIV legislatura, il Cavasola fu nominato vice-presidente di quest'Assemblea, a giusto riconoscimento dei suoi meriti e della sua straordinaria attività; ma l'alta carica egli dovè lasciare poco dopo nel marzo 1914, chiamato dall'onorevole Salandra a far parte del suo Gabinetto, con l'incarico di dirigere il Ministero di agricoltura, industria e commercio. E collaboratore prezioso dell'onor. Salandra fu, sia nel primo che nel secondo suo Gabinetto fino al 1916, in un periodo del quale sono note le gravi difficoltà, esplicando opera sagace in cui mise a profitto tutta la sua profonda competenza ed esperienza.

Assai operosa esistenza fu quella di Giannetto Cavasola, pervasa da un'ardente passione per il bene del paese e tutta raccolta nell'attendere ai doveri di ufficio e famigliari dei quali tutti egli aveva un culto profondo. Era incurante di ogni sacrificio e la medaglia d'argento ottenuta per l'opera prestata nel 1884, allorchè in Napoli infieriva il colera, è prova di quale abnegazione egli fosse capace.

La scomparsa della sua nobile figura lascia un senso di profonda mestizia in noi che avevamo imparato ad apprezzarne le altissime doti di mente e di cuore; e sulla bara ancora dischiusa dell'illustre uomo c'inchiniamo reverenti e commossi, mentre porgiamo alla famiglia inconsolabile, e da lui tanto adorata, le nostre più vive condoglianze. (*Vive approvazioni*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Alle nobili ed elette parole, con le quali il nostro illustre Presidente ha commemorato la memoria di Giannetto Cavasola, il Governo si associa con viva commozione e con profondo dolore. Consenta il Senato che a questo

dolore mi associ in modo speciale io, che in questo momento soltanto apprendo, con vivo strazio dell'animo, la notizia della morte di Giannetto Cavasola. Perchè io, nato in quelle stesse terre chieresi, che diedero i natali a Giannetto Cavasola, ebbi campo nella prima giovinezza di ammirarlo e di seguire, ammirando, la sua fulgida e luminosa carriera. Tempra antica di funzionario, egli ricordava, pure nella sua austera figura, nella sua asciutta complessione del corpo, quegli antichi burocrati piemontesi, così ligi al dovere, così attaccati a quella che era la regola di tutta la loro vita, così sicuri nel loro lavoro; quei funzionari che furono il fulcro dell'antico Governo degli Stati Sardi e dei quali Giannetto Cavasola fu uno degli ultimi rappresentanti. (*Approvazioni*).

Questa sua dirittura meravigliosa di carattere egli portò in tutta la sua carriera di prefetto del Regno, per la qual cosa dappertutto l'opera sua fu stimata e apprezzata.

Quando egli giunse al Governo, aveva una magnifica preparazione in materia di agricoltura, di guisa che, in quel dicastero, egli, non più giovane, dimostrò tale vivacità d'ingegno e tanta modernità di concetti da stupire i più giovani seguaci delle più moderne teorie. (*Bene*).

Giannetto Cavasola svolse la sua attività soprattutto in questo Senato dove, gran parte di voi, illustri colleghi, l'avete conosciuto ed amato. Udite molte volte i suoi concettosi, ponderosi e poderosi discorsi; avete visto in lui l'uomo competente, convinto dell'opinione che manifestava. Si potè dire di lui che non ebbe mai un solo nemico e nemmeno un avversario, tanta era la stima che lo circondava. (*Benissimo*).

Ma quello che vorrei soprattutto ricordare io, che ebbi l'onore della sua confidenza ed amicizia, è la gran bontà dell'animo di Giannetto Cavasola. (*Bravo*). Io che l'ho visto molte volte piangere di fronte ad ingiustizie ed a soprusi, io che avevo la più alta stima ed ammirazione per lui, in questo momento penso che non è morto soltanto un grande statista, ma anche un gran galantuomo. (*Bene*).

Non udiremo più la calda e serena parola di Giannetto Cavasola, più non udiremo la sua voce ammonitrice, più non vedremo il suo sguardo così sicuro, sereno e dritto. La sua

memoria rimarrà indelebile nell'animo di tutti coloro che lo hanno conosciuto e che lo hanno apprezzato, di tutti coloro che gli furono amici, e sono una infinita legione; e a nome di tutta questa legione, sicuro interprete del pensiero di mille e mille persone che di Giannetto Cavasola ebbero grande stima, mando in questo momento un commosso saluto all'anima di lui, che oggi vanisce nei silenzi della morte, lasciando nel cuore nostro un'eco profonda di tristezza. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Presentazione di un disegno di legge.

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, che ha per titolo: « Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali d'argento ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per la votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze e per la votazione dei disegni di legge già approvati nella tornata di sabato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Giunti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GIUNTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Giunti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Morrone a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORRONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Morrone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Loria a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LORIA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2365; 7 marzo 1920, n. 243, e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Loria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Mosca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCA. A nome della Commissione per la politica estera, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sezione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Placido a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PLACIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 494, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Placido della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti » (N. 288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico spettante, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti.

ALLEGATI.

I. *Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Il decreto del Nostro luogotenente in data 1° agosto 1918, n. 1096 concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. *Decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096.*

(*Omissis*).

Art. 1.

I sottufficiali, caporali e soldati delle provincie invase dal nemico o sgombrate d'autorità per

necessità di guerra, i quali percepiscano il soprassoldo di guerra, o siano provvisti, in modo continuativo, della indennità di marcia per lo speciale servizio cui sono addetti, continueranno a percepire le indennità medesime, anche durante le licenze ordinarie, esclusi, però, i periodi di proroga, qualunque sia la causa per cui questa venga concessa.

La presente disposizione ha vigore per le licenze ordinarie concesse dal 1° gennaio 1918 in poi.

Art. 2.

La concessione di cui al comma 1° dell'articolo precedente è estesa ai sottufficiali, caporali e soldati appartenenti alle terre irredente, ed arruolati volontariamente nel Regio esercito, per le licenze ordinarie loro accordate dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in poi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria) » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, numero 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto n. 584 del 29 aprile 1915 relativo alla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria.

ALLEGATO.

(Omissis).

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del Regio esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra; sono apportati nel numero complessivo delle unità gli aumenti seguenti:

Arma di cavalleria: Un reggimento di cavalleria (stato maggiore, cinque squadroni, un deposito).

Art. 2.

Nella formazione del nuovo reggimento saranno utilizzati due degli squadroni creati dalla legge 698, del 27 giugno 1912.

Art. 3.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti, del numero degli ufficiali e degli impiegati dei vari gradi:

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria:

- 1 colonnello;
- 1 ten. colonnello;
- 2 maggiori;
- 5 capitani;
- 15 tenenti o sottotenenti.

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare:

- 1 capitano;
- 1 tenente o sottotenente medico.

Tabella n. XIII degli ufficiali del corpo di amministrazione:

- 1 capitano o tenente.

Tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare:

- 1 capitano veterinario;
- 1 tenente o sottotenente veterinario.

Tabella n. XXIV degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti:

- 1 applicato.

Tabella n. XXV degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

- 1 ufficiale d'ordine dei magazzini militari.

Art. 4.

Gli aumenti alle tabelle organiche avranno effetto dal 1° maggio 1915.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Ho domandato la parola per una questione di ordine. Il decreto legge che ci sta innanzi, parla della formazione di un reggimento di cavalleria, formazione avvenuta nel 1915; però questo reggimento, da tre anni, non esiste già più. Ora io credo che sarebbe bene raccogliere a fattor comune tutti questi decreti legge già tramontati e presentarli con un'unica commemorazione perchè ormai si tratta solo di cadaveri. Come questa avremo una serie infinita di altre formazioni che abbiamo avuto per la guerra e che sono state fatte con successivi decreti legge che saranno poi presentati qui per essere approvati e disapprovati, mentre tali formazioni non esistono più, perchè sciolte dopo l'armistizio.

Io crederei che per questi decreti legge, ed anche per moltissimi altri in altri campi, che sono ormai privi di qualsiasi forza effettiva, crederei opportuno formare un'unica Commissione che li esaminasse, li raccogliesse a fattor comune e ne facesse una unica relazione commemorativa, salvo il diritto ad ogni senatore, naturalmente, di suscitare una questione, qualora ci sia l'opportunità di farlo, perchè altrimenti perdiamo molto tempo, e fra tanti decreti ormai inutili, possono passare, forse inosservati, fra la disattenzione completa del Senato, anche taluni che meriterebbero seria considerazione.

PRESIDENTE. È una proposta di cui si può tener conto, ma solamente per quei decreti per i quali non è ancora stata presentata la relazione degli Uffici centrali; per i decreti non ancora stati presentati al Parlamento per la conversione in legge, sarà bene che il Governo tenga conto della proposta del senatore Zupelli.

Ad ogni modo chiedo al Governo il suo parere.

TEOFILO ROSSI, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. In assenza del Ministro della Guerra rispondo io, e chiedo all'onorevole Zupelli se intende che la proposta sia riferita alla questione specifica oppure a tutti i decreti.

ZUPELLI. A tutti i decreti.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non ha nulla da opporre a questo riguardo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, numero 1039, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, numero 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri per il raccolto 1920 ». (N. 230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'art. 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri raccolto 1920 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in leggi il Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) ed il Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'arti-

colo 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920.

Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660. (Omissis).

§ I.

PREZZI DEI CEREALI

DI COLTIVAZIONE NELL'ANNO AGRARIO 1920-921

(Raccolto 1921)

Art. 1.

I prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto del venturo anno 1921) vengono fissati nella misura seguente:

- grani teneri e semi duri L. 125;
- grani duri L. 145;
- avena L. 85;
- granoturco L. 85;
- orzo e segale L. 95;

per quintale netto, e per merce posta nel magazzino del detentore insaccata a cura di questi, in sacchi e con spago forniti dal compratore.

Anche per il venturo prodotto 1921, sono mantenuti i premi seguenti, per ciascun quintale acquistato o requisito dallo Stato:

a) per i cereali prodotti, nel 1921, nelle provincie degli Abruzzi e del Molise, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nonchè nelle Provincie liberate dalla invasione nemica:

- per i grani teneri e semi-duri L. 21,50;
- per i grani duri L. 25;
- per l'avena L. 14,50;
- per il grano turco L. 14,50;
- per l'orzo e per la segale L. 16;

b) per i cereali prodotti nel 1921, nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo nelle provincie di Roma e Grosseto, precisate con decreti del ministro per l'agricoltura:

- per i grani teneri e semi duri L. 19;
- per i grani duri L. 22;
- per l'avena L. 13;
- per il grano turco L. 13;
- per l'orzo e per la segale L. 14,50.

Tali premi verranno, in ogni caso, pagati dallo Stato, insieme al prezzo, al possessore del prodotto ceduto o requisito.

Circa la spettanza e la ripartizione del premio, e la decisione delle eventuali controversie, resta in vigore l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615.

Art. 2.

Per l'anno agrario 1920-21 non verranno applicati i sopraprezzi di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, e pertanto lo Stato non accetterà i relativi atti di impegno ivi contemplati.

§ II.

CONTRATTI AGRARI.

Art. 3.

Rimane in vigore il disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, riguardante la sospensione dell'efficacia dei patti contrattuali, recanti limitazioni al diritto di semina.

Rimangono, altresì, in vigore le disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, concernenti le provincie del Mezzogiorno, e riguardanti, rispettivamente, il diritto del conduttore alla riduzione proporzionale del canone, allorchè almeno metà del raccolto sia venuta a perire per casi fortuiti; e la nullità dei patti accessori angarici.

Al Collegio di arbitri, menzionati dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto medesimo 10 maggio 1917, n. 788, è però sostituita la Commissione arbitrale nominata come all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, concernente provvedimenti sugli affitti agrari, e funzionante come alle norme di tale decreto:

§ III.

OBBLIGATORIETÀ DELLA COLTURA ALIMENTARE E ORGANIZZAZIONE DELLA PROPAGANDA.

Art. 4.

Entro il 15 luglio 1920 il prefetto, sulle direttive dategli dal ministro per l'agricoltura, e

udita la Commissione provinciale d'agricoltura, emetterà, in ciascuna Provincia, il decreto sulla coltivazione alimentare obbligatoria per l'anno agrario 1920-921, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

Al Collegio arbitrale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, è sostituita la Commissione arbitrale nominata come all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

Art. 5.

Per le sanzioni, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, da applicarsi dall'intendenza di finanza, il controllo sarà effettuato a cura del Comitato provinciale di propaganda per la coltura alimentare, di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Presso ogni Consorzio provinciale di approvvigionamento è istituito un Comitato provinciale di propaganda per la coltura alimentare, composto di rappresentanti del Consorzio, di esperti agricoltori e dei tecnici capi delle istituzioni agrarie della Provincia.

Il direttore della Cattedra ambulante del capoluogo della Provincia è presidente del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale di propaganda sarà nominato, entro il 31 maggio 1920, dal prefetto, udite le proposte fattegli dal direttore della Cattedra ambulante e dal presidente del Consorzio provinciale di approvvigionamento.

Art. 7.

Il Comitato provinciale di propaganda per la coltura alimentare provvederà affinché, entro il 30 giugno 1920, in ciascun Comune rurale della Provincia, ove le circostanze lo richiedano e lo consentano, sia costituito un Comitato comunale di propaganda per la coltura alimentare.

Tale Comitato è composto di non oltre nove membri, scelti fra esperti agricoltori del Comune e tra rappresentanti delle organizzazioni di ogni partito politico, esistenti nel Comune.

Art. 8.

In base alle direttive del Comitato provinciale, i Comitati comunali, oltre a collaborare al controllo per la obbligatorietà della coltura alimentare, sono specialmente destinati a consigliare e sollecitare gli agricoltori del Comune, a porre in opera ogni mezzo, anche di importanza secondaria, che possa, nelle condizioni agricole ed economiche del territorio, contribuire all'aumento della produzione di cereali, di legumi, di patate, di ortaggi e di qualsiasi altra produzione alimentare.

Art. 9.

Al finanziamento del Comitato provinciale di propaganda, e pel tramite di questo, al finanziamento dei Comitati comunali, per l'adempimento dei compiti ad essi rispettivamente assegnati, si provvede a carico del Consorzio provinciale di approvvigionamento.

La misura dei fondi a ciò occorrenti è stabilita con deliberazione motivata del Comitato provinciale di propaganda, approvata dal ministro per l'agricoltura e dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti, il quale, in conseguenza, autorizzerà il Consorzio provinciale di approvvigionamento alla speciale imposizione di centesimi sul prezzo di cessione dei cereali al consumo, a rimborso della spesa.

§ IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 10.

E' data facoltà al Governo del Re di armonizzare, per le produzioni 1920 e 1921, i prezzi degli altri cereali e prodotti similari, assoggettati a regime di prezzi d'impero.

Art. 11.

Il sopraprezzo di cui al 1° comma dell'art. 6 del decreto 1° febbraio 1920, n. 208, spetta anche al risone prodotto nel 1920, nelle Provincie liberate dall'invasione nemica (anche per i risicoltori a cui precedentemente non fu concesso) e nella zona così detta di « baraggia » nell'alto Vercellese e nel basso Biellese.

Tale zona verrà, ai fini del presente articolo, precisata dal Sottosegretariato di Stato per gli

approvvigionamenti ed i consumi alimentari, su proposta del Consorzio nazionale per il riso, sedente in Vercelli.

Art. 12.

Dai prezzi di cereali requisiti od acquistati dallo Stato, sulla produzione nazionale del 1920, eccettuato il risone, saranno detratti all'atto del pagamento, centesimi trenta per ogni quintale.

L'ammontare delle quote così prelevate, sarà destinato all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, creato con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1044; meno un fondo di L. 500.000, che verrà destinato alla R. stazione di granicoltura di Rieti.

Il ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, nel bilancio del Ministero di agricoltura, le somme prelevate ai sensi del presente articolo. In acconto di tale fondo, è autorizzato, nel bilancio di detto Ministero, per il 1920-921, lo stanziamento di L. 1.500.000, in apposito capitolo della parte straordinaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039.

(*Omissis*).

Art. 1.

A modificazione dell'art. 1 del R. decreto 29 maggio 1920, n. 682, i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920, fissati coll'art. 1 del detto decreto Reale, sono aumentati di lire dieci per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma » (Numero 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 272*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848, che aumentava di lire 500,000, da anticiparsi dalla Massa del Corpo, lo stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia Guardia di finanza in Roma, fissato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 644.

(Approvato).

Art. 2.

Il maggiore stanziamento, di cui al precedente articolo, è aumentato da lire 500,000 a lire 1,500,000, da anticiparsi parimenti dalla Massa del Corpo; ferme restando le norme e condizioni pel rimborso stabilito dalla legge 22 giugno 1913, n. 644.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonchè nel bilancio dell'amministrazione del fondo di Massa della Regia Guardia di finanza le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Articolo unico.

Lo stanziamento per la costruzione di una caserma per la R. Guardia di finanza in Roma, fissato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 644, è aumentato della somma di L. 500.000, la quale sarà anticipata dalla Massa del Corpo con le norme ed alle condizioni di rimborso stabilite dalla legge stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura » (Numero 285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, da impiegarsi per l'agricoltura.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Sono esenti dalla tassa di fabbricazione di cui al testo di legge 2 marzo 1902, n. 56, gli esplosivi residuati dalla guerra che vengono impiegati nell'agricoltura sia come fertilizzanti, sia per il dissodamento e scasso di terreni, sia per

l'acciocatura, sia per altri usi agricoli approvati dal Ministero di agricoltura.

La concessione di tali esplosivi per dissodamento sarà fatta soltanto per i terreni non atti all'aratura. I casi dubbi saranno risolti dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 2.

Quando l'impiego dei detti esplosivi venga effettuato sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Autorità militare, l'esenzione della tassa sarà subordinata alle norme che il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, stabilirà con apposito regolamento.

Art. 3.

Per gli esplosivi impiegati, sempre ed esclusivamente agli scopi anzidetti da consorzi, da società o da privati, l'esenzione sarà subordinata alle norme che all'uopo stabiliranno il Ministero dell'interno e quello delle finanze nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio » (N. 286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti d'età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, relativo alla deroga dai limiti di età per gli ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

E' sospesa fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione degli articoli 18, 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Gli ufficiali in congedo provvisorio potranno, fino al 31 dicembre 1915, se fisicamente idonei, essere richiamati in servizio per ordine del Ministero della guerra, con deroga all'art. 5 della legge 3 luglio 1904, n. 302.

Art. 2.

Per lo stesso periodo di tempo, gli ufficiali, che hanno cessato di appartenere alle categorie di ufficiali contemplate dagli articoli 20 e 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254 predetta, conservando il grado con la relativa uniforme, potranno; qualora ne conservino la idoneità e ne presentino domanda, essere chiamati in servizio secondo le norme di cui all'art. 6 della legge n. 5177 del 25 gennaio 1888 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1915, il Ministero della guerra ha facoltà di assumere in servizio sotto le armi, quali volontari aviatori, i militari in congedo di 1^a, 2^a o 3^a categoria ed anche cittadini non aventi obblighi di servizio, che ne facciano domanda.

Detti volontari saranno tenuti a rimanere in servizio per la durata di sei mesi, e quelli aventi obbligo di servizio continueranno a restare ascritti alla categoria cui appartengono.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione sulle « relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle « relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Vista la grave importanza dell'argomento, a nome anche di vari amici, pregherei il Senato di rimandare la discussione di queste relazioni a giovedì in principio di seduta, se il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. L'on. Mazzoni propone che la discussione delle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva, sia rinviata a giovedì in principio di seduta.

Dal 1914 è la prima volta che il Senato torna ad esercitare questa importante prerogativa costituzionale.

Consente il Governo a questo rinvio?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo acconsente.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che la discussione avrà luogo giovedì in principio di seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle Società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità pei contravventori ». (N. 215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916,

rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità pei contravventori ».

Prego l'onorevole segretario senatore Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio Decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916 rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle Società Commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità pei contravventori.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 febbraio 1916, n. 123; 3 settembre 1916, n. 1108; 9 novembre 1916, n. 1646;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I decreti Luogotenenziali 7 febbraio 1916, numero 123, 3 settembre 1916 n. 1108 e 9 novembre 1916, n. 1646 sono abrogati con effetto iniziale sui bilanci che si chiuderanno al 31 dicembre 1919.

La riserva speciale di ammortamento e di rispetto costituita in virtù dei decreti Luogotenenziali 7 febbraio 1916, n. 123 e 9 novembre 1916, n. 1646, è devoluta ad incremento della riserva ordinaria fino a raggiungere il limite

massimo stabilito dagli statuti delle singole Società od Enti, e, ove tale limite non sia stabilito, fino a concorrenza del quinto del capitale a norma dell'art. 182 del Codice di Commercio.

Fino a nuova disposizione la terza parte della predetta riserva speciale, investita in titoli di Stato in virtù del Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1646, deve conservare tale forma di impiego.

Le riserve di cui al presente decreto sono assoggettate all'imposta di ricchezza mobile che non abbiano ancora corrisposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti 7 febbraio 1916, n. 123 e 9 novembre 1916, n. 1646. Le Società ed Enti debbono farne dichiarazione nei termini fissati per la denuncia dei redditi di ricchezza mobile risultanti dai bilanci chiusi dopo la pubblicazione del presente decreto.

Qualunque atto contrario alle disposizioni del presente decreto è nullo di pieno diritto.

Gli amministratori o gestori che contravengono alle disposizioni precedenti o che in qualsiasi modo tentino di eluderne l'osservanza sono puniti con multa estensibile a L. 10.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
FERRARIS
TEDESCO
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai comuni, che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari ». (N. 225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni, che conservano la diretta Amministrazione delle proprie scuole elementari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1623, che provvede alla liquidazione provvisoria ed al pagamento dei rimborsi e concorsi scolastici, per l'anno 1918, dovuti dallo Stato ai comuni che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che per effetto delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487, lo Stato deve corrispondere ai comuni, che hanno conservata la diretta amministrazione delle loro scuole elementari, i rimborsi e concorsi nelle spese per l'istruzione elementare per l'anno 1918.

Considerato che le liquidazioni da compiersi a tal fine, richiederebbero un periodo di tempo non breve, data la molteplicità degli elementi che all'uopo è necessario raccogliere e che siffatto notevole ritardo recherebbe grave nocu-

mento ai comuni, i quali nelle presenti loro condizioni finanziarie hanno l'imperioso bisogno di realizzare prontamente i loro crediti;

Riconosciuta, quindi, la opportunità di procedere per il pagamento dei suddetti rimborsi e concorsi, a liquidazioni provvisorie che rendano possibile una rapida corresponsione delle somme approssimativamente spettanti ai comuni, salvo liquidazione di conguaglio in base ad accertamenti definitivi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I concorsi e rimborsi dovuti per l'anno 1918, dallo Stato ai comuni, ai sensi delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383, e 4 giugno 1911, n. 487, saranno, in relazione al periodo di gestione diretta delle scuole elementari da parte dei comuni, liquidati provvisoriamente e corrisposti sulla base dei dati e pagamenti, per lo stesso titolo, relativi al 1917, salvo le liquidazioni di conguaglio e le conseguenti regolazioni di partite da compiersi nell'anno 1919 in base agli effettivi elementi che saranno accertati per l'anno 1918.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — BERENINI — NITTI.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità ». (N. 238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dal Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali nella riserva navale richiamati in servizio di autorità ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede un'indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3^a; 28 giugno 1885, n. 3198, serie 3^a; ed 11 luglio 1907, n. 473;

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377, sulla riserva navale ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato col Regio decreto, n. 865, del 30 dicembre stesso anno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità, qualora non godano dell'indennità annua stabilita per la posizione ausiliaria dalla legge 29 gennaio 1885, n. 2897, è concessa - per una volta tanto - una indennità vestiario di lire 200.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo è applicabile soltanto agli ufficiali richiamati dal 1° agosto 1914, o che lo saranno entro il 31 dicembre 1915.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
VIALE
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di venti posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi » (Numero 245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di venti posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di venti posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio decreto 25 maggio 1915, numero 812, nonchè i Nostri decreti 25 luglio 1915, n. 1181; 1° ottobre 1916, n. 1252, e 11 febbraio 1917, n. 290;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi è aumentato di venti sottotenenti.

A tali posti saranno promossi venti sottufficiali della categoria « furieri » ed in pari tempo sarà di eguale numero diminuito il ruolo organico della categoria stessa nel grado di capo furiere di 1ª classe.

Art. 2.

Con decreto del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro, sarà provveduto al trasporto delle somme necessarie dai capitoli 58, 60 e 74 al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1917-18.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 1° ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — DEL BONO — CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli:*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi » (N. 314).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1471 recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.

ALLEGATO.

(Omissis).

Art. 1.

La permanenza massima di quattro anni nel grado, prevista dalla legge 22 giugno 1913, n. 710, che dà diritto ai capi di 2ª classe, purchè idonei, di ottenere la promozione al grado superiore, deve essere congiunta ad un periodo di servizio militare effettivo di 14 anni.

Agli effetti dell'avanzamento, tale periodo si computa dall'età di 18 anni compiuti per coloro che appartenevano al Corpo Reale equipaggi prima di tale età: non è ammessa nessuna diminuzione di tale periodo di 14 anni per navigazione, campagne di guerra, ecc.

I capi meccanici di 2ª classe provenienti da speciali arruolamenti continueranno a conseguire la promozione, se idonei, dopo compiuti

i quattro anni di grado. Pei capi meccanici di 2ª classe provenienti dalla scuola meccanici, il periodo minimo di servizio effettivo per conseguire l'avanzamento resta stabilito in 12 anni.

Art. 2.

I capi di 2ª classe i quali contano meno di 14 anni di servizio effettivo, e sono iscritti nel quadro di avanzamento prima di un capo di 2ª classe, il quale deve ottenerlo perchè ha compiuto i 14 anni di servizio effettivo, sono promossi insieme a costui. L'anzianità relativa dei promossi rimane stabilita dall'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

Art. 3.

I capi di 2ª classe che hanno compiuto 18 anni di servizio militare effettivo computati come è prescritto dall'articolo 1, purchè idonei, sono promossi capi di 1ª classe, indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado di capo di 2ª classe.

Art. 4.

I secondi capi assumono la denominazione di secondi capi anziani quando compiono dieci anni di servizio militare effettivo, computato come è prescritto dall'articolo 1, anche se non hanno compiuti i tre anni di grado prescritti dalle leggi finora vigenti. Tale periodo è ridotto ad otto anni per i secondi capi meccanici provenienti dalla scuola meccanici.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario » (N. 315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: » Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario, che siano promossi durante tale loro posizione, è dovuta l'indennità annua stabilita pel nuovo grado.

Art. 2.

Il presente decreto, il quale andrà in vigore dal 1° ottobre 1918, sarà presentato al Parlamento per sua conversione in legge.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori che ieri funzionarono da scrutatori, e cioè i senatori Di Sant'Onofrio, Fracassi, Cimati, Pecori Giraldi e Grosoli, di procedere allo spoglio delle schede della

votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di finanze.

Prego poi i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Apolloni, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campostrini, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Contarini, Corbino, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Manna, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Eugenio, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Ponza, Presbitero, Pullè.

Rava, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino, Squitti.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vignoni, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

N.B. - *L'onorevole Rava non ha preso parte alla votazione per il ballottaggio.*

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri (n. 254):

Senatori votanti	205
Favorevoli	171
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 11 marzo 1910, n. 308 e 20 gennaio 1921, n. 85 circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica (N. 239):

Senatori votanti	205
Favorevoli	169
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1459, circa il mantenimento e la riassunzione in servizio di militari invalidi di guerra appartenenti alla Regia marina (N. 243):

Senatori votanti	205
Favorevoli	179
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che protrae di altri sei mesi la durata in vigore del Regio decreto avanti citato (N. 265):

Senatori votanti	205
Favorevoli	175
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 9 novembre 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina (N. 179):

Senatori votanti	205
Favorevoli	170
Contrari	35

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1558 e 3 febbraio 1921, n. 182, riguardanti la soppressione della Commissione per le controversie sorte per forniture alla Regia marina (N. 241):

Senatori votanti	205
Favorevoli	175
Contrari	30

Il Senato approva.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù (N. 228):

Senatori votanti	205
Favorevoli	182
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 15 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo (N. 233):

Senatori votanti	205
Favorevoli	180
Contrari	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, relativo al conferimento del grado di sottotenente al direttore del Corpo musicale della Regia marina (N. 244).

Senatori votanti	205
Favorevoli	171
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1321, che approva la tariffa degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380 (N. 235):

Senatori votanti	205
Favorevoli	174
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge del 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operaio dipendente dal Ministero della guerra (N. 284):

Senatori votanti	205
Favorevoli	181
Contrari	24

Il Senato approva.

Il risultato della votazione di ballottaggio sarà proclamato nella seduta di domani.

Annuncio di risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso risposta scritta alla interrogazione degli onorevoli senatori Calleri e Giaccone.

A norma del regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annuncio di una interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura di una interpellanza pervenuta alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio e i ministri di agricoltura della giustizia ed affari di culto per sapere se essi intendano mantenere il decreto-legge n. 35 pubblicato l'8 febbraio scorso da ministri dimissionari; decreto il quale in connessione col precedente Decreto-legge emanato il 12 novembre 1921, sovverte per larghissime classi di cittadini i principii fondamentali della nostra legislazione.

Olindo Malagodi.
Nino Tamassia.
Gaetano Mosca.

PRESIDENTE. Prego i ministri presenti di comunicare al ministro di agricoltura questa interpellanza, la quale dato il carattere di urgenza che ha, sarebbe desiderabile che si discutesse prima della proroga dei lavori del Senato.

CONGIU, *sottosegretario al Ministero di agricoltura*. Nella seduta di domani il ministro potrà dichiarare quando intenda fissare lo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti (N. 288);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria (N. 290);

Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920; (N. 230);

Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (N. 272);

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti d'età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio (N. 286);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziale 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali, stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità pei contravventori (N. 215);

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai comuni, che conservano la diretta Amministrazione delle proprie scuole elementari (N. 225);

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 595, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali nella riserva navale richiamati in servizio d'autorità (N. 238);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º ottobre 1917, n. 1678, che aumenta di 20 posti di sottotenente il ruolo organico degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi (N. 245);

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1471, recante provvedimenti per l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi (N. 314);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1921, relativo all'indennità dovuta agli ufficiali della Regia marina in servizio ausiliario (N. 315).

III. Svolgimento dell'interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina e della mozione dei senatori Millo, Gualterio, Grandi ed altri.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico

dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di seconda classe (maggiore) ad uno da direttore di terza classe (capitano) (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276 riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei Carabinieri Reali (N. 292);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, num. 1950, riguardante l'Associazione Italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta. Obblighi disciplinari. Riconoscimenti di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione (Numero 296);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1º febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1º novembre 1917, nelle provincie Venete invase o sgombrate per ragioni militari (N. 256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali (N. 299);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale (N. 300);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema (N. 305);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la Regia scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'ente Scuole Industriali di Bergamo per la fondazione e il funzionamento di una scuola agraria (N. 339);

Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica, nei territori delle provincie di Teramo e Chieti (N. 328);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta mo-

dificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima (Numero 251).

V. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-Documenti).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Risposta scritta ad interrogazione.

CALLERI e GIACCONE. — Ai ministri di agricoltura, della giustizia e degli affari di culto per sapere se col decreto 19 novembre 1921 siasi inteso di deferire alla competenza eccezionale della Commissione arbitrale tutte le controversie relative ai contratti agrari, di colonia parziale, piccolo affitto, di salariato fisso, come parrebbe dalla disposizione letterale.

E se, in ogni caso, non sia conveniente emanare nuove norme che tali controversie, costituenti la maggior parte dei contratti agrari, non sottraggono alla competenza ordinaria dei magistrati.

RISPOSTA. -- Ho l'onore di rispondere, anche a nome del collega della giustizia, alla interrogazione da Loro rivolta, in merito al decreto 19 novembre 1921, n. 1689, relativo alle Commissioni arbitrali mandamentali agrarie.

La dizione del provvedimento ha fatto sorgere dubbi sui limiti della competenza della Commissione arbitrale. Ma conviene che tali dubbi siano eliminati quando verrà alla discussione del Parlamento il disegno di legge, che trovasi già dinnanzi alla Camera dei Deputati, e col quale il disegno suddetto veniva presentato per la conversione in legge.

In tale sede, potrà essere precisata la portata del provvedimento in una forma che esprima con chiarezza il pensiero del legislatore.

Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Licenziato per la stampa l'11 aprile 1922 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.
